



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale della Toscana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 LUGLIO 2022

Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di ampliamento delle destinazioni d’uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata.

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge nasce con la precipua intenzione di colmare una *lacuna legis* del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, che impedisce alle vittime di reati associativi di accedere agli immobili confiscati alle cosche. Secondo l'attuale disposizione del suddetto codice, tali immobili sono mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico e protezione civile, o per essere utilizzati da altre amministrazioni pubbliche; essi sono poi trasferiti agli enti locali che potranno gestirli direttamente oppure assegnarli in concessione, a titolo gratuito, ad associazioni del terzo settore, seguendo le regole della massima trasparenza amministrativa.

Si prevede, infatti, che tale destinazione degli immobili confiscati sia finalizzata ad incrementare l'offerta di alloggi da cedere in locazione a soggetti in particolare condizione di disagio economico e sociale. Il te-

nore letterale dell'attuale normativa, infatti, non prevede aiuti concreti per coloro che, per motivazioni differenti e a seguito di reato, abbiano esigenza documentalmente comprovata di sostituire l'immobile adibito a principale abitazione.

Per ovviare a tal problema e colmare la lacuna, si intende modificare l'articolo 48, comma 3, del suddetto codice di cui decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, inserendo un ulteriore comma nell'attuale previsione normativa, introducendo per le vittime di reati associativi la possibilità di usufruire degli immobili confiscati se impossibilitati ad accedere al libero mercato o alle graduatorie per edilizia popolare.

Detta modifica si ritiene necessaria per compiere un ulteriore passo evolutivo volto ad arginare le pregiudizievoli conseguenze che si riverberano nei confronti di coloro che si ribellano al perverso meccanismo della criminalità organizzata.

RELAZIONE TECNICA

Proposta di legge al Parlamento d'iniziativa consiliare

Oggetto: : Ampliamento delle destinazioni di uso degli immobili confiscati alle associazioni di criminalità organizzata. Modifiche al D.lgs 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)

Soggetto proponente: **Primo firmatario:**
CONS. FRANCESCO TORSELLI

Copertura finanziaria: La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio statale stante la dotazione strumentale in dotazione all'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati, come previsto alle lettere precedenti dell'art. 48 D.lgs 6 settembre 2011, n. 159

Tipologia della proposta di legge

Vd quadro precedente

Oneri finanziari previsti dall'approvazione della proposta di legge:

Il Settore/Soggetto di competenza dell'ambito di intervento della proposta di legge illustra i criteri ed il metodo utilizzato per:

- quantificare nuovi oneri a carico del bilancio triennale derivanti dalla proposta di legge
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sul bilancio triennale in vigore
- quantificare il costo o il risparmio complessivo derivante della proposta in esame sui futuri esercizi finanziari
- dimostrare l'eventuale invarianza di spesa
- puntualizzare nel dettaglio le singole voci di incremento e/o di riduzione di spesa
- esplicitare il metodo seguito per la definizione degli oneri finanziari che derivano dalla proposta in esame
- individuare la tipologia di spesa/entrata di parte corrente o in conto capitale
- attestare la sussistenza della clausola di non onerosità
-

Copertura finanziaria:

Il Settore Bilancio e Finanze sulla base della quantificazione degli oneri previsti dalla proposta di legge verifica la possibile

- variazione al bilancio finanziario con riduzione dello stanziamento su altre Missioni e Programmi
- utilizzo delle risorse stanziate sul bilancio finanziario del Consiglio regionale nel fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi di iniziativa consiliare che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio del Consiglio (se grava sul bilancio regionale la verifica la deve fare il Settore competente in materia di bilancio della Giunta)
- invarianza della spesa dando atto che la copertura finanziaria sussiste sulle attuali previsioni o mediante contestuale compensazione nell'ambito della medesima Missione e Programma
- il fondo di riserva per spese impreviste relative ad iniziative di legge destinate a far fronte ad eventi straordinari e sopravvenuti dopo l'approvazione del bilancio del consiglio regionale e che in ogni caso non impegnano bilanci futuri con carattere di continuità
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite incremento del trasferimento concernente il proprio fabbisogno da parte del bilancio regionale
- variazione al bilancio finanziario con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle già previste
- copertura di minori entrate con contestuale variazione al bilancio finanziario vigente per consequenziali riduzioni di previsioni di spesa
- imputazione sugli esercizi successivi a quelli considerati dal bilancio di previsione purché i relativi oneri abbiano nel tempo un andamento costante o raggiungano l'importo maggiore nel periodo considerato dal bilancio di previsione (art. 14 comma 5 l.r. 1/2015)

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 3 dell'articolo 48 del codice delle misure antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera *c-bis*) è inserita la seguente:

«*c-ter*) assegnati, a titolo gratuito, per un massimo di cinque anni, a coloro che sono vittime di uno dei reati di cui all'articolo 416-*bis* del codice penale o di delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso; a coloro che si sono costituiti parte civile nel procedimento penale per i danni subiti a seguito di un reato di tipo mafioso, cui sia seguita condanna al pagamento di una provvisoria o risarcimento dei danni, o che si sono costituiti in un giudizio civile per il risarcimento dei danni di un reato accertato in giudizio penale ma non abbiano già ricevuto somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali o non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa in giudizio, da parte del condannato al risarcimento del danno. I richiedenti devono possedere un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad euro 36.000, nonché i requisiti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *b*), della legge 20 ottobre 1990 n. 302. Le modalità di assegnazione devono seguire i criteri di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento di cui alla lettera *c*) del presente comma. Gli enti territoriali, in collaborazione con l'autorità giudiziaria e su istanza di parte, provvedono a formare un apposito elenco dei beni confiscati ad essi trasferiti, che viene aggior-

nato con cadenza mensile, nonché a raccogliere le richieste dei soggetti di cui al primo periodo. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dichiara la sopravvenuta decadenza, con specifico provvedimento, dal beneficio della destinazione del bene qualora il soggetto assegnatario venga meno ai requisiti richiesti ».

€ 1,00